Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 21

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 27 gennaio 1960 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1959

1960

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1959, n. 1213.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto superiore navale di Napoli, approvato con regio decreto 16 gennaio 1933, n. 1570, modificato con i regi decreti 16 ottobre 1934, n. 2081, 5 settembre 1942, n. 1739, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1947, n. 1458 e con i decreti del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1227, 4 febbraio 1955, n. 134, e 2 agosto 1955, n. 910;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduta la legge 3 dicembre 1957, n. 1210;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Le norme dello statuto dell'Istituto superiore navale di Napoli risultanti dai decreti sopraindicati sono abrogate e sono sostituite da quelle contenute nel testo annesso al presente decreto e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro proponente.

Art. 2.

I posti di professore di ruolo, assegnati all'Istituto anzidetto, in applicazione della legge 3 dicembre 1957, n. 1210, sono così ripartiti:

Facoltà di scienze nautiche . . . . . n. 3
Facoltà di economia marittima . . . » 3

Alla Facoltà di economia marittima viene altresì assegnato il posto di professore di ruolo istituito con la convenzione approvata con proprio decreto in data 2 novembre 1952, n. 1381.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 1959

GRONCHI

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1960
Atti del Governo, registro n. 123, *foglio n.* 63. — VILLA

Statuto

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

L'Istituto universitario navale ha per fine:

a) di promuovere l'incremento della cultura marinaresca della Nazione;

b) di preparare all'esercizio della professione e degli uffici attinenti alla industria e al commercio marittimo.

Esso è governato dal presente statuto per tutto quanto non è previsto da leggi e regolamenti.

Art. 2.

L'anno accademico è inaugurato in seduta solenne con l'intervento in forma ufficiale del corpo accademico, dei professori incaricati, dei liberi docenti e degli studenti.

Art. 3.

L'Istituto è costituito dalle seguenti Facoltà:

a) Facoltà di scienze nautiche;

b) Facoltà di economia marittima.

Art. 4.

Lo studente può, in qualunque anno di corso, passare da uno ad altro corso di laurea, purchè ne faccia domanda nei termini prescritti per la iscrizione.

Ove nel passaggio chieda di essere iscritto ad anno di corso successivo al primo, il Consiglio della Facoltà delibera a quale anno possa essere iscritto e quali esami di profitto debba sostenere.

In ogni caso, lo studente deve essere fornito del titolo di studi medi prescritto per adire al corso di laurea cui aspira.

Art. 5.

Oltre ai corsi ufficiali, nell'Istituto possono essere tenuti corsi liberi a titolo privato.

I liberi docenti, che hanno depositato il decreto di abilitazione e intendono impartire l'insegnamento, debbono presentare il programma del corso il mese di giugno.

Il Consiglio della Facoltà, esaminati i programmi presentati, li coordina fra loro e con i corsi ufficiali.

Art. 6.

Le Facoltà, su richiesta di pubblica autorità ed anche di singoli privati, possono essere chiamate a dare collegialmente pareri su questioni di loro speciale competenza. I proventi eventuali sono dal Consiglio di amministrazione destinati a vantaggio dell'Istituto.

Art. 7.

Le Facoltà dell'Istituto, al pari delle altre, sono governate da un preside eletto da ciascuna. I presidi, in unione col direttore, che li presiede, formano il Senato accademico.

Le attribuzioni del Senato accademico sono quelle fissate dall'art. 7° del Regolamento generale universitario. Ciascuna Facoltà nomina un proprio rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Il governo dell'Istituto appartiene alle seguenti autorità:

1) direttore dell'Istituto;
2) Corpo accademico;
3) Senato accademico;
4) Consiglio di amministrazione;
5) presidi delle Facoltà;
6) Consigli delle Facoltà.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione è composto:

a) del direttore che lo presiede;

b) di due membri designati collegialmente dei presidi delle Facoltà tra i professori di ruolo che appartengono all'Istituto;

c) di tre rappresentanti del Governo: *a*) l'Intendente di finanza della Provincia; *b*) persona scelta dal Ministero della pubblica istruzione fra quelle di riconosciuta competenza nel campo dell'attività armatoriale; *c*) persona designata dal Ministero della marina mercantile;

d) di tre rappresentanti rispettivamente della Provincia, della Camera di commercio, industria e agricoltura e del comune di Napoli;

e) del direttore amministrativo.

Altri enti e privati, qualora concorrano al mantenimento dell'Istituto con un contributo annuo non inferiore a L. 100.000, hanno diritto di designare ciascuno un proprio rappresentante

I delegati durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono esercitate dal direttore amministrativo dell'Istituto.

Art. 10.

Gli insegnamenti vengono impartiti sotto forma di lezioni cattedratiche e di esercitazioni pratiche.

Ogni insegnamento si svolge, di regola, in tre ore settimanali di lezioni, da tenersi in giorni distinti.

Art. 11.

Il Senato accademico può dichiarare non valido agli effetti della iscrizione, il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

TITOLO II

FACOLTA' DI SCIENZE NAUTICHE

Art. 12.

La Facoltà di scienze nautiche conferisce la laurea in discipline nautiche.

La durata del corso degli studi per la laurea in discipline nautiche è di quattro anni.

Sono titoli di ammissione: il diploma di maturità classica, di maturità scientifica e il diploma di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici-nautici e industriali (meccanici, elettricisti, radiotecnici, aeronautici e navalmeccanici).

Per gli studenti provenienti da altre Facoltà o da altre Università, sempre che in possesso di uno dei titoli di ammissione indicati nel comma terzo del presente articolo, e per quelli provenienti da Università straniere, le autorità accademiche prendono, caso per caso, i provvedimenti relativi alla loro carriera scolastica.

Art. 13.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) analisi matematica, algebrica ed infinitesimale (biennale);
2) geometria analitica, con elementi di proiettiva e descrittiva con disegno (biennale);
3) meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno;
4) fisica sperimentale (biennale);
5) chimica generale ed inorganica con elementi di organica;
6) lingua straniera (biennale);
7) astronomia generale e sferica;
8) astronomia geodetica;
9) astronomia nautica (biennale);
10) arte navale (biennale);
11) navigazione e magnetismo navale (biennale);
12) meteorologia e oceanografia;
13) elementi di architettura e costruzioni navali;
14) macchine marine;
15) idrografia;
16) elettrotecnica applicata alla nave;
17) teoria e tecnica delle onde elettromagnetiche;
18) esercitazioni di fisica sperimentale;
19) radiotecnica.

Sono insegnamenti complementari:

1) navigazione aerea;
2) statistica applicata ai fenomeni naturali;
3) lingua francese o inglese o tedesca.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno di due, da lui scelti fra i complementari.

Art. 14.

Lo studente non può sostenere l'esame di meccanica razionale, ove non abbia superato l'esame di analisi matematica, algebrica ed infinitesimale, nè gli esami di astronomia generale e sferica, di astronomia geodetica, di astronomia nautica e di navigazione e magnetismo navale, ove non abbia superato gli esami di: analisi matematica, algebrica ed infinitesimale, di geometria analitica e di meccanica razionale; nè quello di meteorologia e oceanografica, ove non abbia superato l'esame di fisica sperimentale; nè l'esame di radiotecnica, ove non abbia superato quello di elettrotecnica applicata alla nave; nè l'esame di teoria e tecnica delle onde elettromagnetiche, ove non abbia superato quello di radiotecnica.

Art. 15.

Gli esami di profitto sono sostenuti per singole materie, e per i corsi biennali, gli esami vengono sostenuti alla fine di ciascun anno o al termine del biennio.

Art. 16.

L'esame di laurea consiste:

a) nella discussione di una dissertazione scritta su tema assegnato dal professore della materia e precedentemente approvato dalla Facoltà;

b) nella discussione di due altri temi, parimenti approvati in precedenza dai professori delle rispettive materie, le quali devono essere diverse fra loro e da quella della dissertazione scritta.

La dissertazione, in triplice copia, e i titoli dei temi orali, debbono essere depositati in segreteria almeno tre mesi prima della data stabilita per l'esame di laurea.

FACOLTA' DI ECONOMIA MARITTIMA

Art. 17.

La Facoltà di economia marittima conferisce la laurea in scienze economiche-marittime.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze economiche-marittime è di quattro anni.

Sono titoli di ammissione: il diploma di maturità classica, di maturità scientifica, il diploma di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici nautici, commerciali, industriali, agrari e per geometri.

Per gli studenti provenienti da altre Facoltà o da altre Università, sempre che in possesso di uno dei titoli di ammissione indicati nel comma terzo del presente articolo, e per quelli provenienti da Università straniere, le autorità accademiche prendono, caso per caso, i provvedimenti relativi alla loro carriera scolastica.

Art. 18.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) istituzioni di diritto privato;
2) istituzioni di diritto pubblico;
3) diritto del lavoro, in particolare marittimo e portuale;
4) diritto commerciale;
5) diritto internazionale;
6) scienza delle finanze diritto finanziario;
7) economia politica (biennale);
8) statistica metodologica ed economica (biennale);
9) matematica generale;
10) matematica finanziaria;
11) lingua straniera (biennale);
12) diritto della navigazione (biennale);
13) economia dei trasporti marittimi (biennale);
14) geografia economica;
15) storia del commercio, della navigazione e della colonizzazione;
16) ragioneria generale e applicata, in particolare alle imprese di navigazione (biennale);
17) tecnica commerciale delle imprese di navigazione e di assicurazione;
18) tecnica della navigazione;
19) tecnica delle costruzioni navali ed estimo navale;
20) merceologia.

Sono insegnamenti complementari:

1) storia del diritto della navigazione;
2) storia e politica navale;
3) lingua francese o inglese o tedesca;
4) diritto amministrativo;
5) diritto industriale.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno di uno, da lui scelto fra gli insegnamenti complementari.

Art. 19.

Lo studente non può sostenere l'esame di diritto commerciale, ove non abbia superato quello di istituzioni di diritto privato; l'esame di diritto del lavoro, ove non abbia superato quello di istituzioni di diritto privato e di istituzioni di diritto pubblico; l'esame di diritto internazionale, ove non abbia superato quello di istituzioni di diritto pubblico; l'esame di diritto della navigazione, ove non abbia superato quello di diritto commerciale e quello di diritto internazionale; l'esame di matematica finanziaria, ove non abbia superato quello di matematica generale; l'esame di scienza delle finanze e diritto finanziario, ove non abbia superato quello di economia politica; l'esame di economia dei trasporti marittimi, ove non abbia superato quelli di economia politica e di statistica metodologica ed economica; l'esame di tecnica commerciale delle imprese di navigazione e di assicurazione, ove non abbia superato quello di ragioneria generale e applicata, in particolare alle imprese di navigazione.

Art. 20.

Gli esami di profitto sono sostenuti per singole materie, e, per i corsi biennali, gli esami vengono sostenuti alla fine di ciascun anno o al termine del biennio.

Art. 21.

L'esame di laurea consiste:

a) nella discussione di una dissertazione scritta, su tema assegnato dal professore della materia e precedentemente approvato dalla Facoltà;

b) nella discussione di due altri temi, parimenti approvati in precedenza dai professori delle rispettive materie, le quali devono essere diverse fra loro e da quella della dissertazione scritta.

La dissertazione, in triplice copia, e i titoli dei temi orali debbono essere depositati in segreteria almeno tre mesi prima della data stabilita per l'esame di laurea.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MEDICI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1959, n. **1214**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia Italiana della Congregazione degli Oblati di San Francesco di Sales, con sede in Pomezia (Roma).

N. 1214. Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia Italiana della Congregazione degli Oblati di San Francesco di Sales, con sede in Pomezia (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1960
Atti del Governo, registro n. 123, *foglio n.* 51. — VILLA

LEGGE 3 gennaio 1960, n. 3.

Aumento del contributo annuale e concessione di un contributo straordinario a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili, previsto dall'art. 1 della legge 20 febbraio 1958, n. 103, nella misura di lire 8.900.000.000, è elevato, a partire dall'esercizio finanziario 1959-60, a lire **10.400.000.000**.

Art. 2.

All'Opera nazionale per i ciechi civili è concesso, per l'esercizio finanziario 1959-60, un contributo straordinario di lire 5.000.000.000.

Art. 3.

Agli oneri di lire 1.500.000.000 e lire 5.000.000.000 derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvederà mediante riduzione, rispettivamente, degli stanziamenti dei capitoli di parte ordinaria e straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1959-60, destinati a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 gennaio 1960

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1960.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazione « Prævidentia », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Prævidentia », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazioni sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Prævidentia » con sede in Roma:

Tariffa relativa all'assicurazione mista crescente a premio annuo, di un capitale pagabile per intero in caso di vita a scadenza dell'assicurato ed in misura ridotta in proporzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

Tariffa relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia immediata.

Roma, addì 14 gennaio 1960

p. *Il Ministro*: MICHELI

(329)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1960.
Sostituzione di un componente il Comitato per il fondo indennità impiegati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito in legge con modifiche con la legge 2 ottobre 1942, n. 1251;
Visto l'art. 1 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 708;
Visto il decreto Ministeriale 5 maggio 1957, col quale è stato nominato il Comitato del fondo per l'indennità agli impiegati;
Vista la designazione della Associazione sindacale interessata;

Decreta:

L'avv. Riccardo Cocco è chiamato a far parte del Comitato per il fondo indennità impiegati, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria, in sostituzione dell'avv. Rosario Toscani, dimissionario.

Roma, addì 19 gennaio 1960

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ZACCAGNINI

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

(369)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 gennaio 1960, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoelencati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Pau Luigi, notaio residente nel comune di Cagliari, 2 febbraio 1960;

Menzione Eustachio, notaio residente nel comune di San Giuseppe Vesuviano, distretto notarile di Napoli, 25 febbraio 1960;

Zoppoli Errico, notaio residente nel comune di Benevento, 26 febbraio 1960.

(377)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Belluno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 5 novembre 1959, n. 15200/3093, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1960, registro n. 1 Interno, foglio n. 379, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Belluno di un mutuo di L. 201.800.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(374)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Grosseto

Con decreto 19 gennaio 1960, n. 2260 del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il trasferimento, dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato, dei terreni riportati nel catasto del comune di Grosseto, al foglio 98, part. 6-*p*, foglio 99, part. 10-*p* (ivi compreso un tratto d'alveo abbandonato per Ha 0,73.30) per una superficie complessiva di ettari 2.27.00.

(331)

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di terreni demaniali in comune di Orbetello (Grosseto).

Con decreto 24 settembre 1959, n. 1857, del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il trasferimento, dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato, dei terreni riportati al catasto del comune di Orbetello (Grosseto) al foglio 12, part. 98 per una superficie complessiva di mq. 800.

(332)

Sclassificazioni ed alienazioni di suolo tratturale nei comuni di Casalbordino e Atessa

Con decreto Ministeriale in data 20 maggio 1959, n. 26937/4303, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Tano Nicola, nato in Atessa il 13 gennaio 1894, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » tronco unico in Paglieta, Casalbordino e Atessa, estese complessivamente mq. 23340 riportate in catasto alle particelle numeri 108 parte, 175 parte, 178 parte, 109 e 147 parte del foglio di mappa n. 46 del comune di Casalbordino, ed alla particella n. 5/*c* del foglio di mappa n. 23 ed alla particella n. 5/*b* del foglio di mappa n. 26 del comune di Atessa, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 437, 481, 438 e 480.

Con decreto Ministeriale in data 5 maggio 1959, n. 26928/4312, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione, a Giagnorio Nicola, nato in Atessa il 25 febbraio 1887, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » tronco unico in Paglieta, Casalbordino ed Atessa, estesa mq. 4.440 riportate in catasto alle particelle numeri 190 e 162 parte del foglio di mappa n. 45 del comune di Casalbordino ed alla particella n. 3/*d* del foglio di mappa n. 23 del comune di Atessa, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 400 e 401

(336)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'ex polveriera di San Maurizio, con annesso ex corpo di guardia, sita in comune di Genova.

Con decreto interministeriale n. 165 del 12 settembre 1959, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'ex polveriera di San Maurizio, con annesso ex corpo di guardia, sita in comune di Genova.

(338)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario governativo dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bolzano

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 797 in data 20 gennaio 1960 il dott. Marcello D'Amico è stato nominato commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Bolzano, per la durata di mesi sei.

(340)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

Il dott. Donato Nota, nato a Montalbano Jonico (Potenza), il 25 marzo 1901, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza rilasciatogli dall'Università di Bologna il 25 gennaio 1928.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(341)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Revoca di accreditamento di notaio

A seguito del collocamento a riposo del notaio dott. Giuseppe Gioffrè, è stato revocato, con decreto Ministeriale del 18 gennaio 1960, l'accreditamento presso l'Ufficio provinciale del Tesoro di Reggio Calabria, già conferito al predetto notaio con decreto Ministeriale del 28 novembre 1936

Il direttore generale: SCIPIONE

(345)

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 22.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 365 — Data: 7 aprile 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Savona — Intestazione: Rubino Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: nominativi Prestito ricostruzione 3,50 %, al portatore 1 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 164 — Data: 24 luglio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Migliore Anna detta Marianna ed Apollonia fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2, al portatore Rendita 5 % - 1935 — Rendita L. 1275.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 20 gennaio 1960

Il direttore generale: SCIPIONE

(344)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 20

Corso dei cambi del 26 gennaio 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,31	621,30	621,37	621,35	621,25	621,32	621,35	621,30	621,35	621,25
$ Can.	651,95	652 —	651,75	652,125	651,80	651,89	652,25	651,90	651,90	652 —
Fr. Sv.	143,58	143,58	143,59	143,53	143,60	143,58	143,59	143,55	143,59	143,60
Kr. D.	89,98	89,96	89,98	89,975	89,99	89,99	89,98	89,95	89,99	90 —
Kr. N.	86,95	86,93	86,93	86,93	87 —	86,95	86,92	86,90	86,94	86,95
Kr. Sv.	119,94	119,93	119,94	119,95	119,95	119,94	119,92	119,92	119,95	119,90
Fol.	164,72	164,70	164,75	164,725	164,60	164,72	164,71	164,70	164,73	164,75
Fr. B.	12,45	12,4550	12,4575	12,45625	12,45125	12,46	12,4575	12,45	12,46	12,45
Fr. Fr.	126,60	126,50	126,53	126,52	126,55	126,56	126,525	126,60	126,57	126,60
Lst.	1741,50	1740,35	1741 —	1740,55	1740,50	1741,26	1740,70	1741,25	1741,27	1741,50
Dm. occ.	148,98	148,98	149,01	148,985	148,97	148,99	148,985	149 —	148,99	149 —
Scell. Austr.	23,91	23,90	23,895	23,90625	23,85	23,91	23,90625	23,90	23,90	23,90

Media dei titoli del 26 gennaio 1960

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	72,725
Id. 3,50 % 1902	71,55
Id. 5 % 1935	104,80
Redimibile 3,50 % 1934	95,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,875
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,30
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,35
Id. 5 % 1936	99,925
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,425
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,225
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,525
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,65
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,25

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 gennaio 1960

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	621,35
1 Dollaro canadese	652,187
1 Franco svizzero	143,56
1 Corona danese	89,977
1 Corona norvegese	86,925
1 Corona svedese	119,935
1 Fiorino olandese	164,717
1 Franco belga	12,457
1 Franco nuovo (N.F.)	126,522
1 Lira sterlina	1740,625
1 Marco germanico	148,985
1 Scellino austriaco	23,906

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso ad un posto di consigliere di 3ª classe in prova (coefficiente 229) nella carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero della difesa-Marina, riservato agli assistenti universitari ordinari delle Università.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, contenente norme di applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari delle Università nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni;

Visto l'avviso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 in data 12 gennaio 1960, col quale il Ministero della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 177, dà notizia del numero dei posti conferibili agli assistenti universitari ordinari delle Università nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni;

Considerato che presso il Ministero della difesa-Marina è conferibile un posto di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera del personale direttivo, riservato ai suddetti assistenti universitari ordinari;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso ad un posto di consigliere di 3ª classe in prova (coefficiente 229) nella carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero della difesa-Marina, riservato agli assistenti universitari ordinari delle Università, i quali abbiano maturato, alla data del 31 marzo 1960, una anzianità di effettivo e lodevole servizio di almeno cinque anni.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che i candidati:

a) siano forniti del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche o in scienze economico-marittime;

b) siano di sesso maschile;

c) siano di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

d) non siano incorsi nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

e) non siano stati dispensati dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

f) non siano incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile,

g) siano stati nominati, in seguito a concorso ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modificazioni e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349.

Il possesso di tale requisito dovrà risultare dallo stato di servizio rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione;

h) abbiano almeno cinque anni di continuato e lodevole servizio quali assistenti di ruolo, alla data del 31 marzo 1960.

Tale attestato dovrà essere rilasciato dal Rettore;

i) siano assistenti ordinari presso le cattedre previste per gli insegnamenti del corso di laurea relativo al titolo di studio richiesto per la partecipazione al presente concorso o presso cattedre dichiarate equivalenti ai sensi dell'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200 e firmata dall'aspirante di proprio pugno, dovrà pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 1ª) entro e non oltre il 31 marzo 1960.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il titolo di studio;

d) il preciso recapito;

e) l'Università o l'Istituto d'istruzione superiore di appartenenza;

f) che non è incorso nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

g) che non è stato dispensato dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

h) che non è incorso nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La domanda dovrà essere, inoltre, corredata dai documenti di cui alle lettere *g*) e *h*) del precedente art. 2.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere munita del visto del rettore dell'Università o dell'Istituto d'istruzione superiore presso cui l'aspirante medesimo presta servizio.

Art. 4.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina a consigliere di 3ª classe in prova.

A tal fine il concorrente utilmente collocato nella graduatoria sarà invitato a far pervenire i sottoindicati documenti al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 1ª), entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione del relativo dispaccio ministeriale:

1) diploma originale di laurea o copia notarile redatta su carta da bollo da L. 200;

2) certificato medico in carta da bollo da L. 100 rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o da imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Detto certificato deve contenere, inoltre, l'attestazione che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficio del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità degli altri.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

I titoli di preferenza per la nomina a consigliere di 3ª classe in prova, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 6.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i candidati dovranno esibire alla Commissione giudicatrice del concorso il libretto ferroviario personale od altro valido documento di identità.

Art. 7.

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle seguenti materie:

diritto civile, diritto commerciale, diritto internazionale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, economia politica, scienza delle finanze, statistica, nozioni sull'Amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima della data in cui essi dovranno sostenere l'esame.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un magistrato amministrativo ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, presidente;

due docenti universitari nelle materie su cui verte la prova di esame, membri;

due impiegati della carriera direttiva del Ministero della difesa-Marina con qualifica non inferiore a direttore di divisione, membri;

un impiegato della carriera direttiva del Ministero della difesa-Marina con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, segretario.

Art. 9.

Il punto minimo necessario per il conseguimento dell'idoneità è di 7/10.

La graduatoria degli idonei sarà fatta secondo l'ordine dei punti riportati.

A parità di merito saranno osservate le norme contenute nell'art. 5, quarto comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i candidati che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina debbono far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 1ª) i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione del dispaccio ministeriale concernente l'invito a presentare tali documenti.

Art. 10.

Espletata la prova, la Commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara il vincitore del concorso.

La graduatoria del vincitore del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel foglio d'ordini ministeriale.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Il vincitore del concorso, che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti, sarà assunto temporaneamente in prova, con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 9, 10, e 33 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 gennaio 1960

p. *Il Ministro*: CAIATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1960
Registro n. 3, foglio n. 47. — BONATTI

(365)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Proroga del termine per l'ammissione al concorso per il conferimento di una borsa di studio presso l'Istituto di ricerche Breda in Milano per l'anno 1960.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il proprio decreto in data 8 ottobre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 250 del 16 ottobre 1959, col quale è stato indetto il concorso per il conferimento di una borsa di studio di L. 800.000 per compiere studi e ricerche nel campo della metallurgia presso l'Istituto di ricerche Breda S.p.A., con sede in Milano, per l'anno 1960, a favore di cittadini italiani laureati in chimica o in chimica industriale o in fisica o in ingegneria presso una Università o Istituto superiore nazionale dopo il 31 ottobre 1954;

Considerata l'opportunità di prorogare al 16 febbraio 1960 il termine stabilito per l'ammissione a detto concorso;

Decreta:

E' prorogato al 29 febbraio 1960 il termine per l'ammissione al concorso indetto con decreto Ministeriale 8 ottobre 1959, per il conferimento di una borsa di studio di L. 800.000 per compiere studi e ricerche nel campo della metallurgia presso l'Istituto di ricerche Breda S.p.A., con sede in Milano, per l'anno 1960, a favore di cittadini italiani laureati in chimica o in chimica industriale o in fisica o in ingegneria presso una Università o Istituto superiore nazionale dopo il 31 ottobre 1954.

Restano immutate le altre condizioni stabilite dal relativo bando di concorso in data 8 ottobre 1959, sopra citato.

Roma, addì 21 gennaio 1960

p. *Il Ministro*: DI ROCCO

(379)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.